



COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

All. 3

OGGETTO: SMD-UGAG 6/2021: Linee guida per la tutela del danno all'immagine subito dall'Amministrazione Difesa.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~

*Riferimento: fg. n. M\_D SSMD REG2021 0138394 in data 27.7.2021.*

~~~~~

Si invia, in allegato, la pubblicazione SMD-UGAG-6/2021 relativa a quanto in oggetto indicato per scrupolosa osservanza e capillare diffusione.

IL COMANDANTE
(Gen. C.A. Luciano PORTOLANO)

ELENCO INDIRIZZI

A:

COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI	<u>ROMA</u>
COMANDO OPERAZIONI RETE	<u>ROMA</u>
COMANDO OPERAZIONI SPAZIALI	<u>ROMA</u>
COM KFOR	<u>PRISTINA</u>
IT SNR KFOR	<u>PRISTINA</u>
MSU/IT NCC (CC) KFOR	<u>PRISTINA</u>
RC-W/IT NCC (EI) KFOR	<u>BELO POLJE</u>
SENITOFF NATO MLO	<u>BELGRADO</u>
SENITOFF NATO HQ	<u>SARAJEVO</u>
IT SNR EUFOR ALTHEA	<u>SARAJEVO</u>
IT NCC EUFOR ALTHEA	<u>SARAJEVO</u>
TFA BALTIC	<u>ADAZI</u>
SENITOFF UNFICYP	<u>NICOSIA</u>
IT SNR OP. ATALANTA	<u>ROTA</u>
SENITOFF OP. ATALANTA	<u>IMBARCATO</u>
IT NCC OP. ATALANTA	<u>IMBARCATO</u>
FORCE CDR EUNAVFOR MED OP. IRINI	<u>ROMA</u>
IT SNR EUNAVFOR MED OP. IRINI	<u>SEDE</u>
MISSION FCDR EUTM SOMALIA	<u>MOGADISCIO</u>
COM IT NSE EUTM SOMALIA	<u>MOGADISCIO</u>
IT SNR EUTM SOMALIA	<u>MOGADISCIO</u>
SENITOFF EUCAP SOMALIA	<u>MOGADISCIO</u>
SENITOFF MINUSMA	<u>BAMAKO</u>
SENITOFF EUCAP SAHEL MALI	<u>BAMAKO</u>
SENITOFF EUTM MALI	<u>BAMAKO</u>
SENITOFF EUBAM LYBIA	<u>TRIPOLI</u>
MISIN	<u>NIAMEY</u>
BMIS	<u>DJBOUTI</u>
MIADIT SOMALIA	<u>DJBOUTI</u>
EUTM RCA	<u>BANGUI</u>
MIASIT	<u>TRIPOLI</u>
TF IPPOCRATE	<u>MISURATA</u>
SENITOFF MINURSO	<u>EL AYOUN</u>

SENITOFF MFO SINAI	<u>SHARM EL SHAIK</u>
IT SNR NMI – I	<u>BAGHDAD</u>
FORCE CDR UNIFIL	<u>NAQOURA</u>
IT SNR UNIFIL	<u>NAQOURA</u>
IT NCC LIBANO	<u>SHAMA</u>
MIBIL	<u>SHAMA</u>
SENITOFF UNMOGIP	<u>ISLAMABAD</u>
MIADIT PALESTINA	<u>GERICO</u>
SENITOFF EUAM IRAQ	<u>BAGHDAD</u>
SENITOFF CAOC	<u>AL UDEID</u>
IT NCC-AIR / TF AIR KUWAIT	<u>ALI AL SALEM</u>
IT NCC-LAND OP. PRIMA PARTHICA	<u>BAGHDAD</u>
IT NCC-FS OP. PRIMA PARTHICA	<u>BAGHDAD</u>
IT SNR PRIMA PARTHICA	<u>CAMP ARIFJAN</u>
TFA E	<u>AMARI</u>
DIGITAL CAMPAIGN MANAGER	<u>LONDRA</u>
CNI C/O US CENTCOM	<u>TAMPA</u>
SENITOFF BAHREIN	<u>MANAMA</u>
IT SNR STANDING NAVAL FORCES	<u>NORTWOOD (UK)</u>
IT NCC STANDING NAVAL FORCES	<u>IMBARCATO</u>
CTG 425.01	<u>IMBARCATO</u>

E, per diramazione interna:

AREA VICE COMANDANTE	<u>SEDE</u>
AREA CAPO DI STATO MAGGIORE	<u>SEDE</u>
JOINT FORCE HEADQUARTERS	<u>SEDE</u>
QUARTIER GENERALE	<u>SEDE</u>



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Ufficio Generale Affari Giuridici

Allegati: 2 (due).

Annessi: //.

00187 Roma,

PdC: Magg. C.C.r.n. SCHIAVONE tel. 2/2116

e-mail ugag.personale@smd.difesa.it

OGGETTO: *“Linee guida per la tutela dal danno all’immagine subito dall’amministrazione difesa”.*

A **ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”**

^^^ ^^

S’invia, in allegato “B”, per la scrupolosa osservanza e massima diffusione fino ai minimi livelli, la pubblicazione recante: *“Linee guida per la tutela dal danno all’immagine subito dall’amministrazione difesa”*, SMD-UGAG-006 edizione luglio 2021.

d’ordine

p. IL CAPO UFFICIO GENERALE a.p.l.

(Gen. D. CC Giovanni CATALDO)

(Col. CC t.ISSMI Maurizio GRAZIANO)

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)

NON CLASSIFICATO



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA



SMD – UGAG – 6/2021

LINEE GUIDA PER LA TUTELA DAL DANNO ALL'IMMAGINE
SUBITO DALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la pubblicazione SMD - UGAG - 6/2021 *“Linee guida per la tutela dal danno all’immagine subito dall’Amministrazione Difesa”*. Edizione luglio 2021.

Roma, li 22/07/2021



IL CAPO DI STATO MAGGIORE

Generale Enzo VECCIARELLI

INDICE

1. Premessa
2. Il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione
3. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale: dal c.d. Lodo Bernardo al Codice di giustizia contabile e alle ipotesi tipizzate di danno all'immagine
4. La quantificazione del danno all'immagine
5. Indicazioni operative per la tutela del danno all'immagine innanzi alla Corte dei Conti
6. Risarcimento del danno all'immagine nell'ambito della costituzione di parte civile in un processo penale
7. Risarcimento del danno all'immagine nel processo civile
8. Comunicazione dei dati e monitoraggio delle attività poste in essere

Allegati:

1. Format segnalazione Corte dei Conti
2. Format costituzione parte civile nel processo penale
3. Format risarcimento in sede civile
4. Linee guida della Corte dei Conti sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi

**LINEE GUIDA PER LA TUTELA DAL DANNO ALL'IMMAGINE
SUBITO DALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA****1. Premessa**

Le presenti Linee guida intendono offrire coordinate definitorie, normative ed interpretative nonché orientamenti ed indirizzi operativi in relazione al tema del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo all'ipotesi di nocumento al prestigio dell'Amministrazione della Difesa.

Risulta, infatti, di empirica evidenza come presso la generalità dei consociati determinino un peculiare clamore le condotte difformi dai doveri di servizio attribuite ad Organi particolarmente qualificati dello Stato quali gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa nei cui confronti si ripone, come noto, un'elevata aspettativa di piena conformità del contegno ai criteri di legalità e correttezza. Per tale categoria di pubblici dipendenti, infatti, il rapporto di servizio assume una specifica connotazione che discende dal dovere, gravante sugli stessi, di "assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane" e di assunzione, in ogni circostanza, di una "condotta esemplare alla salvaguardia del prestigio delle Forze armate".

Alla luce di tale rilievo è infatti ricorrente - nella giurisprudenza contabile e di legittimità - l'affermazione per cui in capo agli appartenenti dell'Amministrazione della Difesa sussiste, attesa la delicatezza ed il primario rilievo dei compiti assegnati, un obbligo di "fedeltà qualificata, con contenuto più ampio di quello riguardante la totalità dei cittadini ex art. 54 Cost. ed idonea a fondare doveri più impegnativi nei confronti di chi, essendo tenuto a prestare giuramento, contrae anche un vincolo di ordine morale oltre che giuridico".

Muovendo da tali riscontri, il presente documento si propone di ricostruire i tratti più salienti della nozione di "danno all'immagine della Pubblica Amministrazione" analizzandone i principali profili di diritto sostanziale e processuale, specie con riguardo al problema del rapporto tra l'azione del Procuratore contabile dinanzi alla Corte dei Conti e l'azione risarcitoria proposta dall'Amministrazione innanzi al giudice ordinario in sede civile ovvero in sede penale ex artt. 74 e ss. c.p.p. sui medesimi fatti e nei confronti degli stessi soggetti sottoposti al giudizio contabile.

L'elaborato riserva, altresì, una specifica trattazione al tema della quantificazione del danno da lesione dell'immagine della Pubblica Amministrazione, tenuto conto della necessità di individuare, sul punto, criteri-guida uniformi in grado di orientare e conformare il soggettivo apprezzamento dell'interprete in sede di monetizzazione del *quantum debeatur*.

Al riguardo sono previste le misure operative relative agli adempimenti funzionali alla fase esecutiva conseguente all'accertamento giudiziale ed alla quantificazione del danno all'immagine patito dall'Amministrazione, tenuto conto che le sentenze tanto del Giudice ordinario quanto del Giudice contabile sarebbero *inutiliter datae* ove l'Ente danneggiato non provveda, in concreto, ad intraprendere e coltivare le procedure per aggredire in fase esecutiva i beni mobili ed immobili appartenenti a coloro che abbiano procurato il danno da rifondere.

Il quadro giuridico-operativo che si intende tratteggiare è, in definitiva, finalizzato a consentire di uniformare le procedure funzionali alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione della

Difesa ed è, pertanto, diretto a tutti gli Elementi di Organizzazione, sia dell'area tecnico-operativa che di quella tecnico-amministrativa, potenzialmente interessati dalle fattispecie di seguito descritte.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel presente documento, occorre infine sottolineare come ogni Comandante eserciti un ruolo fondamentale nella tutela dell'immagine dell'Istituzione. Da un punto di vista prospettico, costituisce peraltro una assoluta priorità che l'argomento sia trattato in ogni momento formativo del personale militare, inserendolo nei programmi delle scuole militari.

2. Il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione

La fattispecie consiste nella grave perdita o diminuzione del prestigio, del buon nome, dell'autorevolezza e della credibilità ed affidabilità all'esterno. In altri termini il danno all'immagine è quello che ingenera negli amministrati, o se si vuole nello Stato-Comunità, la convinzione che un determinato comportamento patologico rappresenti il modo in cui l'Amministrazione agisce ordinariamente. Sicché, a fronte della condotta tenuta in dispregio delle funzioni e delle responsabilità gravanti in capo ai funzionari pubblici (nel caso in cui sia da essi causato il danno) non si determina una semplice diminuzione della percezione della qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione, ma si incrinano i naturali sentimenti di affidamento e di *"appartenenza"* alle Istituzioni (art. 2 Cost.) con conseguente impatto sul rapporto "politico" che lega i destinatari dell'attività amministrativa a coloro che, occupando pubblici uffici, hanno il dovere e la responsabilità (art. 28 Cost.) di adempiere le funzioni pubbliche loro affidate *"con disciplina ed onore"* (art. 54, co. II, Cost.), ponendosi *"al servizio esclusivo della Nazione"* (art. 98, co. I, Cost.).

Concepito inizialmente dal legislatore con funzione riparatoria del decoro e del buon nome delle sole persone fisiche, è stato progressivamente esteso (dapprima in via giurisprudenziale, quindi per via normativa) agli enti dotati di personalità giuridica. In tal senso, quindi, anche la P.A. può agire per conseguire l'accertamento del carattere lesivo di una condotta ed il ristoro del pregiudizio che ne è derivato.

Il danno all'immagine può configurarsi anche come una particolare categoria di danno *erariale*¹ allorché consegua alla condotta posta in essere da un dipendente pubblico o da un soggetto comunque legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio.

¹ Il danno erariale è uno degli elementi che concorrono ad integrare la c.d. responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, unitamente alla sussistenza di un rapporto di servizio, di una condotta antigiuridica, dell'elemento soggettivo (consistente nel dolo o nella colpa grave) e del nesso di causalità tra azione e evento dannoso. L'art. 21 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. n.120/2020, ha introdotto due norme relative alla responsabilità erariale destinate ad impattare sulla *species* della responsabilità contabile costituita dal danno all'immagine dell'Amministrazione. La prima disposizione normativa ha previsto una modifica a regime e ad applicazione generale, che entra in modo stabile e permanente nel regime della responsabilità erariale. Il Legislatore ha così stabilito, come chiaramente indicato anche nella relazione illustrativa, che il rapporto fra dolo ed evento dannoso sia qualificato in chiave penalistica e non, invece, in chiave civilistica come "volontà dell'evento dannoso". La seconda modifica ha riguardato la responsabilità per colpa grave, esclusa per le condotte commissive e confermata, invece, per le condotte omissive, ma solo per un periodo di tempo limitato: dall'entrata in vigore della norma al 31 luglio 2021, sicché in siffatto periodo temporale il funzionario pubblico potrà essere chiamato a rispondere di danno erariale solo a titolo di dolo e solo se abbia agito attivamente, mentre i comportamenti omissivi o di inerzia gli potranno essere imputati anche a titolo di colpa grave.

Benché non comporti una diminuzione patrimoniale diretta, il danno all'immagine è suscettibile di valutazione patrimoniale ed è, perciò, risarcibile con la dazione di una somma di denaro.

3. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale: dal c.d. Lodo Bernardo al Codice di giustizia contabile e alle ipotesi tipizzate di danno all'immagine.

Il danno all'immagine nei confronti della Pubblica Amministrazione è oggetto di una peculiare disciplina che ha subito modifiche nel tempo.

Nel 2009, il c.d. "Lodo Bernardo" (art. 17, comma 30-ter, della L. 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78) aveva previsto che *"le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla L. 27 marzo 2001, n. 97"*. A sua volta, il richiamato art. 7 della L. n. 97/2001 disponeva che *"la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato"*.

Inizialmente, dunque, la configurabilità del danno all'immagine era ristretta ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, applicandosi comunque la regola della pregiudizialità penale (richiedendosi quindi, quale condizione necessaria, una sentenza penale di condanna).

Nel 2016, con l'emanazione del Codice della giustizia contabile di cui al D. Lgs. 26 agosto 2016, n.174, è stato abrogato l'art. 17, comma 30-ter, primo periodo, del Decreto Legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102/2009, nonché l'art. 7 della L. n. 97/2001. Con l'art. 51, comma 7 del Codice della giustizia contabile, si è poi previsto che *"la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (...) per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore della corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato"*.

La giurisprudenza che ha affrontato l'argomento successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice ha dunque affermato che, a seguito delle citate abrogazioni, sono notevolmente cambiati i presupposti e i contorni dell'azione del danno all'immagine. Pur non registrando una assoluta uniformità di vedute² il danno all'immagine subito dalla P.A. sarebbe ormai risarcibile in presenza di sentenze (definitive) riguardanti qualsiasi tipologia di reato commesso ai danni della P.A. medesima. Vi sarebbero, quindi, inclusi reati, quali, ad esempio, partecipazione ad associazioni di stampo mafioso, falsità in atti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, turbativa d'asta,

² Per un primo orientamento, infatti, sarebbero idonei a far sorgere una responsabilità per danno all'immagine i soli "delitti" commessi da pubblici dipendenti in danno della P.A., che siano stati accertati con sentenza passata in giudicato (Cfr. Sent. Sez. giur. Lombardia 1 dicembre 2016, n. 201).

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, traffico di sostanze stupefacenti, violenza sessuale, tortura ecc...³.

Tale orientamento valorizza, tra l'altro, la progressiva introduzione nell'ordinamento di ipotesi tipizzate⁴ di danno all'immagine che di seguito si riepilogano.

La prima fattispecie è quella del danno all'immagine connesso alla responsabilità per violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico. L'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza), come successivamente modificato dall'art.37, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 prevede che *"l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (...) costituiscono (...) eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione"*.

La seconda è quella di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 190/2012 che prevede la responsabilità del dirigente "responsabile anticorruzione" per danno all'immagine in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato da parte di altro soggetto. Per andare esente da responsabilità, il dirigente anticorruzione è chiamato a dimostrare, non soltanto di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano anticorruzione richiesto dalla legge (e di aver osservato le prescrizioni previste dalla stessa legge anticorruzione), ma anche di aver opportunamente vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del suddetto piano.

4. La quantificazione del danno all'immagine

Compete al giudice determinare l'ammontare del danno risarcibile e, nel caso di pluralità di soggetti ritenuti responsabili, la proporzione secondo la quale il danno stesso debba essere tra essi ripartito.

Nel determinare il *quantum* risarcibile il giudice può disporre di diversi criteri normativi. Particolare importanza riveste in proposito la norma dell'art. 1226 c.c. che consente al giudice di liquidare il danno con una valutazione equitativa, in tutti i casi in cui questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare. L'esercizio di tale facoltà presuppone, naturalmente, che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando che grava sulla parte interessata l'onere di fornire ogni elemento di fatto, utile alla

³ Cfr. Corte Conti. sez. giur. Emilia-Romagna, 5 gennaio 2018, n. 7, che ha ritenuto sussistente il danno arrecato all'immagine dell'Accademia militare di Modena in relazione al reato di violenza sessuale di cui all'art. 669-bis c.p. commesso da un docente dell'accademia stessa ai danni di due cadetti. In tale decisione il giudice contabile ha evidenziato come la locuzione *"a danno delle pubbliche amministrazioni"* introdotta nell'art. 51, comma 7 del codice di giustizia contabile integri e ampli quella di reati contro le pubbliche amministrazioni contenuta nell'art. 1-sexies della l. 20 del 1994, consentendo così una maggiore e più efficace tutela dell'immagine dell'Amministrazione.

⁴ Per completezza, si evidenzia che la Corte Costituzionale, con la sentenza 10 aprile 2020, n. 61, ha dichiarato l'incostituzionalità della fattispecie prevista dall'*55-quater*, del D. Lgs. n.165/2001 (introdotta nel 2016 con il Decreto legislativo n. 116), inerente al danno all'immagine dell'Amministrazione derivato da falsa attestazione della presenza in servizio dei dipendenti pubblici, prevedendo criteri di computo mediante fissazione di una soglia sanzionatoria inderogabile nel minimo (per un importo pari a sei mesi di stipendio) elevabile se la vicenda avesse avuto particolare rilevanza sui mezzi di informazione.

quantificazione del danno, di cui possa disporre. Per procedere a tale valutazione equitativa, la giurisprudenza ha elaborato tre criteri:

- a. oggettivo: gravità del fatto, reiterazione delle condotte, importo delle tangenti eventualmente percepite;
- b. soggettivo: posizione ricoperta dal funzionario responsabile, delicatezza dei compiti al medesimo affidati ecc.
- c. sociale: risonanza nell'opinione pubblica assunta dalla violazione delle regole di legalità e buon andamento, anche in considerazione della diffusione della notizia ad opera degli organi di stampa⁵.

L'art. 1, comma 1-sexies della L. n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ha previsto che *“nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”*. Tale previsione, che ha carattere di presunzione semplice, integra e non preclude il generale criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.. Di conseguenza il parametro del *duplum* della somma (o del valore dell'utilità percepita indebitamente) potrà essere comunque superato attraverso la prova del maggior danno subito.

5. Indicazioni operative per la tutela del danno all'immagine innanzi alla Corte dei Conti.

Ferme restando le specifiche ipotesi di danno all'immagine recentemente disciplinate dal legislatore di cui al paragrafo 2, in linea generale, qualora un dipendente sia stato condannato con sentenza definitiva dal giudice penale (a prescindere dalla fattispecie criminosa ascritta) e la gravità dei fatti contestati abbia suscitato clamore mediatico, tale da integrare un potenziale nocumento all'immagine della P.A., l'azione di responsabilità erariale per danno all'immagine nei confronti dell'interessato è promossa dalla Procura Regionale della Corte dei Conti competente per territorio.

Tuttavia, a prescindere dall'avvenuta attivazione di quest'ultima, l'Amministrazione, che ritenga lesa la propria immagine da una condotta penalmente rilevante, può esercitare funzioni di impulso e proposta nei confronti degli organi requirenti della magistratura contabile anche prima dell'emanazione di una sentenza definitiva di condanna.

A tal fine, il Comandante dell'Ente, Distaccamento o Reparto (EDR) presso il quale il dipendente (civile o militare) presta servizio, acquisita la notizia di un procedimento penale a carico di questi, invia alla Procura contabile competente per territorio, informando la propria

⁵ Giova precisare, in relazione al criterio sociale, che il clamore suscitato dalla notizia dell'illecito non integra la lesione ma ne indica solo la dimensione, nel senso che l'offesa al prestigio e alla credibilità dell'ente pubblico è, innanzi tutto, determinata dalla dolosa violazione degli obblighi di correttezza e di fedeltà ai doveri d'ufficio. Sicché il danno al prestigio dell'Amministrazione deve ritenersi consumato indipendentemente dal livello di capillarità che ha avuto la divulgazione della notizia con la conseguenza che sarebbe errato far dipendere la sussistenza del danno all'immagine dal grado di diffusione che ha avuto la notizia della condotta infedele all'esterno dell'Amministrazione, in quanto la credibilità del soggetto pubblico viene lesa anche qualora la vicenda disonorevole venga a conoscenza non di una collettività indifferenziata ma solo della cerchia di persone, iscritte nell'organizzazione dell'Ente, e più direttamente in contatto con il danneggiante.

scala gerarchica⁶, una dettagliata segnalazione per le valutazioni di competenza della citata A.G. (format in Allegato 1).

Nella segnalazione devono essere chiaramente illustrate:

- a. la (eventuale) condanna definitiva ed irrevocabile del dipendente;
- b. la pena (detentiva e/o pecuniaria) complessivamente irrogata;
- c. il dettaglio dei reati a costui ascritti, come risultanti dai capi di imputazione.

Occorre, inoltre, quantificare e documentare (per quanto possibile) il danno all'immagine subito dall'Amministrazione. In proposito è necessario valorizzare, tra gli altri, i seguenti parametri di determinazione del danno:

- a. delicatezza dell'attività svolta dal Ministero della Difesa;
- b. posizione funzionale dell'autore dell'illecito;
- c. negative ricadute socio-economiche;
- d. eventuale reiterazione di condotte integranti ipotesi di cattiva amministrazione;
- e. grado di compromissione dell'efficienza dell'apparato amministrativo;
- f. necessità di onerosi interventi correttivi (impiego di rilevanti risorse finanziarie, umane e strumentali nell'ottica di migliorare gradualmente gli standard d'efficienza, eventuali spese sostenute per il ripristino della funzione lesa);
- g. discredito generato nell'opinione pubblica per effetto del *clamor fori* o della risonanza data al fatto dai mezzi di informazione di massa (articoli di giornali, pagine internet ecc.). Tale aspetto risulta particolarmente significativo per la quantificazione del danno e, pertanto, occorrerà acquisire ogni elemento probatorio nell'immediatezza del fatto.

6. Risarcimento del danno all'immagine nell'ambito della costituzione di parte civile in un processo penale.

La domanda di risarcimento del danno all'immagine della P.A. è proponibile anche in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile (format in Allegato 2). L'art. 1 co. 4 della L. n. 3/1991 dispone che la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La costituzione di parte civile nel processo penale, per fatto in danno dell'Amministrazione, è competenza devoluta a:

- a. PERSOMIL, nei casi in cui si tratti di procedimento penale a carico di personale militare (3^a Divisione) e di terzi estranei all'A.D.;
- b. PERSOCIV nei procedimenti penali a carico di dipendenti civili.

A tal riguardo, il Comandante dell'EDR, quando dalla richiesta di rinvio a giudizio emergano circostanze che possano integrare, tra l'altro, un danno all'immagine dell'Amministrazione, predispone una documentata relazione illustrativa sui fatti e sull'entità del danno subito, da trasmettere, per il tramite del Vertice di Forza Armata o Comando Generale a:

- a. PERSOMIL/PERSOCIV il quale provvede a:

⁶ Per il personale direttamente dipendente, lo Stato Maggiore della Difesa agisce in autonomia.

- (1) formulare richiesta di un parere preliminare sulla determinazione di costituirsi parte civile nel processo penale all'Avvocatura dello Stato competente per territorio, informando, per conoscenza, il Gabinetto del Ministro;
- (2) inviare la citata richiesta di autorizzazione, corredata dal parere favorevole dell'Avvocatura al Gabinetto del Ministro (competente a interloquire con la Presidenza del Consiglio dei Ministri), il quale, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'udienza preliminare, o, al più tardi, dieci giorni prima della data fissata per la prima udienza dibattimentale, invia la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica.

Il parere dell'Avvocatura è necessario ma non vincolante per la citata Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costituzione in parola.

b. Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Affari Giuridici, per conoscenza.

Nel caso in cui, nel procedimento penale in esame sia coinvolto solo personale civile, gli EDR inviano, sempre per il tramite della catena gerarchica, la documentata relazione illustrativa a PERSOCIV, che, a sua volta, cura le fasi successive a partire dalla richiesta di parere preliminare all'Avvocatura dello Stato.

Analogamente a quanto avviene per ciò che concerne il procedimento di recupero del danno erariale, qualora nel medesimo procedimento penale siano coinvolti sia dipendenti civili che militari, la competenza sarà rispettivamente di PERSOMIL o di PERSOCIV a seconda del caso in cui siano numericamente prevalenti militari rispetto ai civili o viceversa.

Lo Stato Maggiore della Difesa provvederà in autonomia per il personale dipendente rapportandosi direttamente con i predetti organi ministeriali.

Successivamente la citata Presidenza del Consiglio dei Ministri, invierà il provvedimento di autorizzazione all'Avvocatura per la formale costituzione in giudizio dell'A.D..

Si sottolinea che la costituzione di parte civile deve avvenire entro l'udienza preliminare o, al più, entro l'apertura del dibattimento.

Dinanzi agli organi della giustizia militare si applica analoga procedura.

7. Risarcimento del danno all'immagine nel processo civile.

La lesione dell'immagine può anche essere conseguenza di condotte poste in essere da terzi estranei all'Amministrazione responsabili di condotte astrattamente lesive del buon nome, del decoro e della reputazione della stessa.

In tali eventualità è possibile avviare un'iniziativa processuale di natura civilistica, tesa a conseguire il giusto ristoro per il pregiudizio sofferto, anche nell'ipotesi in cui la condotta non presenti aspetti di rilevanza penale (format in Allegato 3). La domanda di risarcimento prescinde quindi dal previo accertamento di eventuali profili di responsabilità penale del soggetto colpevole, trattandosi di due iniziative distinte e del tutto autonome (che, pertanto, possono essere attivate anche parallelamente). Ricorrendo pertanto tali presupposti, gli EDR informano l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, per il tramite gerarchico, fino al Vertice di Forza Armata o Comando Generale - i quali hanno cura di informare per

conoscenza l'Ufficio di Gabinetto e lo Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Affari Giuridici.

Tali richieste dovranno essere corredate di un'esaustiva relazione sui fatti, nonché della documentazione probatoria della condotta lesiva e della presumibile entità del danno recato all'Amministrazione. In proposito dovranno essere forniti all'Avvocatura quanti più elementi possibili in relazione non soltanto riguardo al "danno-evento" in sé cioè alla ricostruzione storica del fatto, ma anche con riferimento alle spese da sostenere per il ripristino dell'immagine della P.A. ("danno-conseguenza").

Una volta accertato e quantificato, il credito erariale derivante dal danno all'immagine dell'Amministrazione Difesa deve essere riscosso ed è onere dell'organo che ha promosso il giudizio attivare gli strumenti previsti dall'ordinamento al fine di aggredire beni mobili o immobili di titolarità del danneggiante. All'uopo potranno essere seguiti i dettami indicati nelle allegare linee-guida adottate dalla Procura Regionale per il Lazio della Corte di Conti del 31 maggio 2019 (allegato 4).

Per il personale direttamente dipendente lo Stato Maggiore della Difesa agisce in autonomia.

8. Comunicazione dei dati e monitoraggio delle attività poste in essere.

Al fine di monitorare il corretto e tempestivo svolgimento di tali attività e (a valle delle stesse) l'effettivo introito delle somme quantificate poste a carico dei responsabili, l'articolazione che ha posto in essere le azioni finalizzate al risarcimento del danno all'immagine dell'Amministrazione avrà cura di comunicare allo SMD (nel caso di Enti da esso dipendenti), al rispettivo Vertice di Forza Armata, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri oppure al Segretariato Generale della Difesa, l'Autorità giudiziaria interessata, gli estremi del procedimento se del caso incardinato e l'ammontare complessivo chiesto a ristoro del danno all'immagine.

Le informazioni così raccolte dai citati Vertici saranno, quindi, comunicate all'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE⁷) ai fini del monitoraggio di competenza sui procedimenti giudiziari che interessano l'Amministrazione della Difesa, nonché, per conoscenza, all'Ufficio Generale Affari Giuridici dello SMD e al VI Reparto del Segretariato Generale della Difesa, qualora si tratti di enti dell'area tecnico-amministrativa.

Si soggiunge infine che le informazioni relative al predetto monitoraggio devono essere oggetto di passaggio di consegne tra Comandanti a qualsiasi livello.

⁷ La quale già conduce, con cadenza semestrale, un controllo sui procedimenti giudiziari che interessano l'A.D. riguardanti il risarcimento del danno all'immagine procurato all'A.D..

INTESTAZIONE COMANDO

ALLA PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI _____

OGGETTO: segnalazione di evento lesivo dell'immagine dell'Amministrazione.

1. Descrivere l'evento lesivo (autore/i del comportamento lesivo, circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il fatto, danno all'immagine arrecato)

Segnalare la (eventuale):

- a) condanna definitiva ed irrevocabile del dipendente;
- b) la pena (detentiva e/o pecuniaria) complessivamente irrogata;
- c) il dettaglio dei reati a costui ascritti, come risultanti dai capi di imputazione.

-
2. Quantificare e documentare (per quanto possibile) il danno all'immagine subito dall'Amministrazione utilizzando, tra gli altri, i seguenti parametri di determinazione del danno (nella misura in cui applicabili):

- a) delicatezza dell'attività svolta dal Ministero della Difesa;
- b) posizione funzionale dell'autore dell'illecito;
- c) negative ricadute socio-economiche;
- d) eventuale reiterazione di condotte integranti ipotesi di cattiva amministrazione;
- e) grado di compromissione dell'efficienza dell'apparato amministrativo;
- f) necessità di onerosi interventi correttivi (impiego di rilevanti risorse finanziarie, umane e strumentali nell'ottica di migliorare gradualmente gli standard d'efficienza, eventuali spese sostenute per il ripristino della funzione lesa);
- g) discredito generato nell'opinione pubblica per effetto del *clamor fori* o della risonanza data al fatto dai mezzi di informazione di massa (articoli di giornali, pagine internet ecc.).

Elenco allegati:

All. 1: _____

All. 2: _____

...

Luogo e data

Gruppo firma del Comandante dell'EDR

INTESTAZIONE COMANDO

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
(se nei confronti di militari o terzi estranei all'A.D.)

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
(se personale civile dell'A.D.)

Per il tramite gerarchico

OGGETTO: richiesta di costituzione di parte civile nel procedimento penale (ordinario o militare) n. _____ instaurato nei confronti di _____

1. Descrivere gli elementi, rilevabili dalla richiesta di rinvio a giudizio, dai quali emergano circostanze che possano integrare, tra l'altro, un danno all'immagine dell'Amministrazione, relazionando sui fatti e sull'entità del danno subito

2. Quantificare e documentare (per quanto possibile) il danno all'immagine subito dall'Amministrazione utilizzando, tra gli altri, i seguenti parametri di determinazione del danno (nella misura in cui applicabili):

- a) delicatezza dell'attività svolta dal Ministero della Difesa;
- b) posizione funzionale dell'autore dell'illecito;
- c) negative ricadute socio-economiche;
- d) eventuale reiterazione di condotte integranti ipotesi di cattiva amministrazione;
- e) grado di compromissione dell'efficienza dell'apparato amministrativo;
- f) necessità di onerosi interventi correttivi (impiego di rilevanti risorse finanziarie, umane e strumentali nell'ottica di migliorare gradualmente gli standard d'efficienza, eventuali spese sostenute per il ripristino della funzione lesa);
- g) discredito generato nell'opinione pubblica per effetto del *clamor fori* o della risonanza data al fatto dai mezzi di informazione di massa (articoli di giornali, pagine internet ecc.).

Elenco allegati:

All. 1.: _____

All. 2.: _____

...

Luogo e data

Gruppo firma del Comandante dell'EDR

INTESTAZIONE COMANDO

ALL'AVVOCATURA GENERALE/DISTRETTUALE DELLO STATO DI _____

Per il tramite gerarchico

OGGETTO: segnalazione di evento lesivo dell'immagine dell'Amministrazione. Richiesta di risarcimento del danno in sede civile mediante atto di citazione nei confronti di _____

1. Descrivere l'evento lesivo (autore/i del comportamento lesivo, circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il fatto, danno all'immagine arrecato)

2. Quantificare e documentare (per quanto possibile) il danno all'immagine subito dall'Amministrazione utilizzando, tra gli altri, i seguenti parametri di determinazione del danno (nella misura in cui applicabili):

- a) delicatezza dell'attività svolta dal Ministero della Difesa;
- b) posizione funzionale dell'autore dell'illecito;
- c) negative ricadute socio-economiche;
- d) eventuale reiterazione di condotte integranti ipotesi di cattiva amministrazione;
- e) grado di compromissione dell'efficienza dell'apparato amministrativo;
- f) necessità di onerosi interventi correttivi (impiego di rilevanti risorse finanziarie, umane e strumentali nell'ottica di migliorare gradualmente gli standard d'efficienza, eventuali spese sostenute per il ripristino della funzione lesa);
- g) discredito generato nell'opinione pubblica per effetto del *clamor fori* o della risonanza data al fatto dai mezzi di informazione di massa (articoli di giornali, pagine internet ecc.).

Elenco allegati:

All. 1: _____

All. 2: _____

...

Luogo e data

Gruppo firma del Comandante dell'EDR



0000064-31/05/2019-PROLAZ_RIS-TT21-P

**CORTE DEI CONTI****PROCURA REGIONALE PER IL LAZIO****Ufficio Monitoraggio sentenze di condanna**

Via Baiamonti, 25 - 00195 – Roma

Fax. 0638762736 – tel. 06/3876-2615 – 3088 – 3523

Pec.: lazio.procura@corteconticert.it

LINEE GUIDA SULL'ESECUZIONE DEI TITOLI GIUDIZIALI ESECUTIVI(artt. 212-216 del Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 “*Codice della giustizia contabile*”)

Con le presenti linee guida si forniscono indicazioni generali sull'esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile (sentenze di condanna, ordinanze esecutive adottate all'esito del rito monitorio, decreti di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie) in favore dell'amministrazione o ente (*di seguito: amministrazione creditrice*).

1. Responsabilità dell'amministrazione creditrice

Va innanzitutto sottolineato che il codice, al fine di eliminare i rilevanti fenomeni di mancate riscossioni registrati nel recente passato e di rimarcare l'importanza e l'essenzialità dell'attività esecutiva, conferma la responsabilizzazione dell'amministrazione creditrice nell'esecuzione dei provvedimenti del giudice contabile sancendo, espressamente, (art. 214, comma 4, c.g.c.) che: <<*Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero dei crediti derivanti dalle sentenze di condanna della Corte dei conti*>>.

2. Il potere-dovere di procedere all'esecuzione

La titolarità del potere-dovere di procedere all'esecuzione è di spettanza dell'amministrazione creditrice individuata (o individuate) nel provvedimento giudiziale. Quest'ultima, ai sensi dell'art. 214, comma 1, c.g.c., ha l'obbligo di designare, in via generale, uno specifico ufficio alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti. La designazione andrà effettuata, per le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente (ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis; *lett. a*) della legge n. 400/1988); per le altre amministrazioni o enti con provvedimento dell'organo di vertice.

L'amministrazione creditrice, ricevuto il titolo giudiziale esecutivo da parte della competente Procura regionale, tramite l'Ufficio designato, **deve avviare immediatamente l'azione di recupero del credito** (art. 214, comma 3).

I proventi dei crediti liquidati e ogni altra somma connessa alla sentenza da eseguire devono essere **iscritti, distintamente, nei documenti contabili**, tenendo presente che le spese di giudizio restano di spettanza dello Stato (art. 5 del D.P.R. n. 260/98, ancora vigente).

A tal proposito si rimarca che la riscossione deve essere curata anche per le spese di giustizia (comprehensive dei diritti per il successivo rilascio delle copie dei titoli e imposta di bollo, ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia, D.P.R. 115/2002, secondo gli importi comunicati dalla Procura regionale), somme che devono essere successivamente riversate in favore dell'erario statale (art. 5 del D.P.R. n. 260/98, cit.).

3. Appello di parte, condanna sussidiaria e in solido, diritto di prelazione

In caso di appello di parte ed attesa l'efficacia sospensiva dello stesso (art. 190, comma 4), il procedimento di esecuzione della sentenza di primo grado va sospeso ed eventualmente riattivato all'esito del giudizio d'impugnazione.

Nell'esecuzione dovrà tenersi conto dell'eventuale **condanna in via sussidiaria**, che consente di agire nei confronti del debitore interessato solo dopo l'infruttuosa azione esperita nei confronti del responsabile principale.

Qualora in base al titolo giudiziale vi siano **più obbligati in solido** l'amministrazione creditrice potrà agire, per l'intero, nei confronti di ognuno e, in tal caso, l'adempimento di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.).

Si segnala che ai sensi dell'art. 216, comma 3, c.g.c il credito erariale è assistito da **privilegio ai sensi dell'art. 2750 c.c.**, con grado di preferenza successivo ai crediti indicati negli artt. 2778 e 2780 del c.c.

4. Le modalità di esecuzione

Le amministrazioni creditrici, ai sensi dell'art. 214, comma 5, c.g.c. possono avvalersi, alternativamente o cumulativamente, dei seguenti **tre strumenti**:

- **recupero in via amministrativa** (ritenute, nei limiti di legge, sulle somme dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza comunque denominati – art. 215, comma 1, c.g.c.).

Il recupero in via amministrativa si esegue mediante semplice richiesta all'ente erogatore (art. 215, comma 2, c.g.c.), con possibilità di richiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella sentenza di condanna oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 2855, comma 2, del codice civile (art. 215, comma 3, c.g.c.).

Il recupero del credito esclusivamente in via amministrativa, sussistendone i presupposti (trattamento economico in favore dell'interessato) e in presenza di una condanna non elevata, è la modalità preferibile per la maggiore semplicità e sicurezza realizzativa, comportante anche minore oneri per il debitore.

- **esecuzione forzata** di cui al Libro III del Codice di procedura civile;
- **iscrizione a ruolo** ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

La scelta tra le varie possibilità offerte, come prescrive l'art. 214, comma 3, c.g.c. va compiuta individuando quella più proficua in ragione della entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore, dell'esigenza di garantire la celerità del procedimento e di ogni altro elemento o circostanza rilevante. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata secondo il rito civile e l'iscrizione a ruolo, trattandosi di comuni modalità di riscossione da parte delle amministrazioni creditrici, non sembra debbano fornirsi particolari indicazioni

5. Sentenza preceduta da sequestro conservativo

Deve necessariamente seguirsi anche la **modalità dell'esecuzione forzata** nel caso in cui la sentenza sia stata preceduta da sequestro conservativo, realizzandosi l'automatica sua conversione in pignoramento una volta intervenuta la sentenza di condanna esecutiva (art. 80 c.g.c., che espressamente richiama la disciplina dell'art. 686 c.p.c.).

Si evidenzia come, in caso di sentenza di condanna preceduta da sequestro conservativo, l'amministrazione creditrice si debba attivare ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c., onde evitare di incorrere nelle previste decadenze. All'uopo, oltre a provvedere alla notifica della sentenza, entro 60 giorni dalla data di ricezione della sentenza munita della formula esecutiva, deve depositarne (a mezzo di legale appositamente incaricato) copia conforme presso la Cancelleria del giudice competente per l'esecuzione (art. 213, comma 2, c.g.c.). L'amministrazione creditrice, laddove siano state sottoposte a sequestro quote di ratei pensionistici o di indennità di fine rapporto, oltre al deposito di cui sopra, dovrà procedere alla notifica di copia conforme della sentenza di condanna in forma esecutiva all'INPS o ad altro ente previdenziale, presso le rispettive Direzioni Generali, al fine di ottenere il versamento nelle casse dell'Erario delle somme accantonate a seguito del sequestro conservativo. L'amministrazione creditrice dovrà altresì richiedere, ai sensi dell'art. 679 c.p.c., entro il predetto termine di 60 giorni, l'annotazione della sentenza stessa a margine delle trascrizioni del sequestro immobiliare a suo tempo effettuate.

6. La ritenuta cautelare

Si rappresenta che le amministrazioni creditrici possono chiedere alle altre amministrazioni o enti, nelle more dell'esecuzione, la sospensione del pagamento di somme dovute al soggetto condannato con sentenza passata in giudicato, avvalendosi della ritenuta cautelare di cui all'art. 82 c.g.c.

7. La notifica del titolo

Per l'avvio dell'esecuzione è prescritto (art. 231, comma 3, c.g.c.) che il titolo, munito della prescritta formula esecutiva, sia notificato personalmente a ogni condannato (per ciascuno dei quali vengono inviate, a cura della Procura regionale, due copie autentiche con formula esecutiva per uso notifica, oltre, naturalmente, all'unico titolo con formula esecutiva originale).

Si rammenta, in proposito, che la notifica deve avvenire a mezzo Ufficiale giudiziario (non essendo valida, nell'ambito degli enti locali, quella a mezzo di messo comunale), oppure, nei confronti di coloro che ne siano dotati, attraverso Pec, da effettuarsi da parte dei soggetti abilitati e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Considerato che con la notificazione il condannato ha conoscenza dell'inizio della procedura di riscossione nei suoi confronti, al fine di consentire il possibile adempimento spontaneo, appare opportuno che unitamente al titolo, qualora non si proceda mediante esecuzione forzata (occorrendo, in tal caso, formale precetto), vada contestualmente inviato un invito ad effettuare il pagamento spontaneo dell'importo dovuto al fine di evitare la prevista attività di riscossione coattiva, precisando sorte capitale, eventuali interessi e rivalutazione, oltre le spese di giustizia e

diritti di copia (da versare allo Stato), con la fissazione di un termine per adempiere di almeno 10 gg.¹.

8. Pagamento in forma rateale

Nell'invito si può anche indicare la possibilità di poter procedere, previa richiesta, al recupero mediante rateizzazione.

A questo proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 215, comma 5, c.g.c. il debitore può essere ammesso, su sua richiesta, al pagamento in forma rateale, previa predisposizione, a cura dell'amministrazione creditrice, di un piano di rateizzazione che tenga conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore.

Il piano di rateizzazione è sottoposto alla preventiva approvazione del Pubblico Ministero contabile.

La rateizzazione potrà ricevere, di massima, approvazione positiva qualora rispetti le prescrizioni (ripartizione del pagamento delle somme fino ad un massimo di settantadue rate mensili per le somme di importo non superiore a 60.000 euro, con conteggio degli interessi applicati in tali dilazioni), contenute nel vigente art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*", disposizione di cui l'art. 215, comma 6, c.g.c. mutua la previsione della decadenza dal beneficio per il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive.

9. La richiesta di ulteriori copie del titolo esecutivo

Qualora l'amministrazione creditrice necessiti di più copie autentiche della sentenza con formula esecutiva, dovrà indirizzare, tempestivamente, una motivata richiesta alla Procura regionale, che provvederà a richiederle al Presidente della competente Sezione giurisdizionale (art. 212, comma 4, c.g.c.).

Sarà cura dell'amministrazione custodire l'originale della sentenza in forma esecutiva, rammentando quanto previsto dall'art. 212, comma 3, c.g.c. che non consente di ottenere più di un esemplare in formula esecutiva originale, salva la sussistenza di giusti e comprovati motivi, previa denuncia alle autorità competenti (es., smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo).

¹ Il pagamento delle spese di giustizia e diritti dovrà essere effettuato dal debitore a mezzo conto corrente postale n. 31617004 intestato alla "Banca d'Italia - Tesoreria Centrale", riportando la seguente causale:

"Spese di giustizia e diritti relativi alla sentenza Corte dei conti, Sezione _____, n. _____ depositata il _____, debitore _____";

L'importo del versamento, se superiore ad Euro 77,47, dovrà essere maggiorato di Euro 1,81 per imposta di bollo sulla relativa quietanza di tesoreria.

Copia della documentazione concernente l'avvenuto pagamento dovrà essere inviata, a cura dell'amministrazione creditrice, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro, Ufficio V.

Nel caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, in assenza di amministrazioni statali o ad esse equiparate, la riscossione delle spese di giustizia da riversare allo Stato deve essere curata dall'amministrazione titolare del credito maggiore.

10. Decesso del debitore

Nell'ipotesi intervenga il decesso del debitore, atteso che il debito risarcitorio derivante dalla responsabilità amministrativa resta strettamente personale e si estingue con la sua morte senza incidere negativamente sulla successione degli eredi, (in tal senso, Cass. Sez. 1, sent. n. 4432 del 21/02/2008), si deve sospendere l'attività esecutiva e l'evento deve essere portato immediatamente alla cognizione della competente Procura regionale per valutare la sussistenza dei presupposti per la trasmissione del debito agli eredi ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 20 del 1994 (illecito arricchimento del *de cuius* e indebito arricchimento dei suoi aventi causa). La Procura regionale comunicherà l'esito della valutazione.

11. Obblighi di comunicazione alla Procura

Il titolare dell'Ufficio designato, prescelte le modalità esecutive, le comunicherà <<tempestivamente>> (art. 214, comma 2, c.g.c.) al competente Procuratore regionale, unitamente alla nomina del responsabile del procedimento.

Risulta opportuno, pertanto, che l'avvio del procedimento e la nomina del responsabile siano formalizzate in apposito atto, da trasmettere al Procuratore regionale, con indicazione dei recapiti di contatto del responsabile².

Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, e comunque non oltre il 30 aprile, il responsabile del procedimento trasmette al competente Procuratore regionale, un prospetto informativo dell'attività svolta (art. 214, comma 8, c.g.c.), che dia conto, per ciascuna procedura esecutiva, delle partite rimosse e le disposizioni prese per quelle ancora da riscuotere, delle relative modalità e delle eventuali problematiche insorte nella fase esecutiva. La relazione andrà resa anche nel caso in cui le azioni recuperatorie non abbiano sortito effetto in tutto o in parte.

L'obbligo informativo annuale, salva diversa comunicazione da parte della Procura regionale, cessa dall'informazione del completo recupero o quando il credito, esperita infruttuosamente l'attività esecutiva, sia dichiarato inesigibile, diventi inesistente (annullamento del titolo esecutivo) o non perseguibile (decesso del debitore).

La corrispondenza con le Procure regionali dovrà avvenire utilizzando preferibilmente la posta elettronica certificata, e dovrà sempre riportare nell'oggetto gli estremi del titolo in esecuzione e l'organo giudicante (Sezione giurisdizionale regionale o Sezione giurisdizionale centrale).

12. Attività di vigilanza ed indirizzo della Procura regionale

Si evidenzia come l'art. 214, comma 6, c.g.c. legittimi il Pubblico Ministero ad indirizzare, alle amministrazioni, istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero; dette istruzioni possono essere altresì fornite su richiesta delle amministrazioni non statali. Viceversa, ai sensi dell'art. 214, comma 7, c.g.c. le Amministrazioni statali o ad esse equiparate, si devono avvalere della consulenza e, per le esecuzioni innanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

² Eventuali variazioni, quale la modifica del responsabile o l'inizio di altra modalità esecutiva per abbandono della precedente (es.: interruzione delle ritenute per cessazione rapporto lavorativo), andranno comunicate al Procuratore regionale con la medesima tempestività

13. Incompatibilità per gli amministratori di enti locali condannati dalla Corte dei conti

Qualora l'Ente danneggiato sia un ente locale, si rammenta quanto prescritto dall'art. 63, comma 1, n. 5 del D. L.vo n. 267/2000, che prevede l'incompatibilità con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del Comune o della Provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, sia stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non abbia ancora saldato il credito erariale.

A mente del successivo art. 68, le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalle cariche suindicate, che dovrà intervenire entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a determinarsi la causa medesima. Il procedimento per la contestazione della causa di incompatibilità trova la propria disciplina nell'art. 69 del D. L.vo n. 267/2000.

In considerazione dell'altissimo interesse pubblico che riveste l'attività volta al recupero dei crediti derivanti dalle sentenze della Corte dei conti, anche in un'ottica dissuasiva e di deterrenza da successivi comportamenti dannosi per l'Erario, si confida nella fattiva collaborazione delle Amministrazioni destinatarie delle presenti linee guida.

Roma, 31 maggio 2019

IL PROCURATORE REGIONALE

Andrea Lupi

